

3450-29/05/2012-SCCLA-Y30PREV-A



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio di Gabinetto - Decreti

U,prot GAB-DEC-2012-0000095 del 27/04/2012

*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
 DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
 DEL TERRITORIO  
 Reg. N. 10 Fog. 16  
 IL CONSIGLIERE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1 che ha individuato, tra gli altri, il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Venezia Porto - Marghera";

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 52, Serie Generale del 3 marzo 2000, concernente "Perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale in località "Venezia Porto - Marghera";

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n.468 ed in particolare, l'art. 2 che testualmente prevede "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti";

VISTO il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con la legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché la Delibera CIPE 23 aprile 1997;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con la legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché la Delibera CIPE 29 agosto 1997;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente prot. n. 11595/ARS/VDA/SP del 16 giugno 1999 con il quale sono stati impegnati a favore della Regione Veneto Lire 54.335.445.319 (€ 28.061.915,60), di cui € 10.649.238,10 disciplinati nell'ambito dell'unito Accordo di Programma per le medesime finalità;

TENUTO CONTO che con il suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente prot. n. 11595/ARS/VDA/SP del 16 giugno 1999 sono stati, inoltre, trasferiti a favore della Regione Veneto Lire 10.867.089.060 (€ 5.612.383,11), di cui € 440.939,75 a valere sulle risorse assentite nell'ambito dell'unito Accordo di Programma per le medesime finalità;

TENUTO CONTO che al netto delle risorse già trasferite alla Regione Veneto nell'ambito dell'unito Accordo di Programma, pari ad € 440.939,75, risultano ancora da trasferire € 10.208.298,35, ad oggi, in perenzione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB- DEC- 2010-0000177 del 21 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fog. 21;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11 aprile 2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

VISTO l'Accordo di Programma "Per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Venezia Porto - Marghera aree limitrofe" sottoscritto in data 16 aprile 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia;

TENUTO CONTO che occorre approvare il citato Accordo;

DECRETA

Articolo Unico

1. È approvato l'unito Accordo di Programma stipulato in data 16 aprile 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia.

2. L'onere per la copertura finanziaria dell'Accordo di Programma di cui sopra, quantificato in complessivi € 10.694.238,10, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

CA) DELS "10.694.238,10" e ADDE "10.649.238,10"

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL RILANCIO PRESSO II  
MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 359 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011  
Roma, 23/5/12

IL DIRETTORE

Corrado Clini



ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LA BONIFICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI  
VENEZIA - PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE

tra

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare<sup>1</sup>  
Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia  
Regione del Veneto  
Provincia di Venezia  
Comune di Venezia  
Autorità Portuale di Venezia

VISTO l'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera sottoscritto in data 21 ottobre 1998 ed il successivo D.P.C.M. del 12 febbraio 1999;

VISTO l'atto integrativo all'Accordo di programma di cui sopra del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2001, successivo all'atto integrativo;

CONSIDERATO che permangono le motivazioni alla base del sopra citato Accordo ed Atto integrativo il cui obiettivo era quello di costruire e mantenere nel tempo a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra tutela ambientale e sviluppo produttivo nel settore chimico;


VISTO il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera approvato dall'apposita Conferenza di Servizi con deliberazione n. 1 del 22.4.2004, che ha individuato gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le scelte strategiche di intervento, di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria in un contesto unitario<sup>2</sup>;

CONSIDERATO che il Master Plan, in particolare, descrive e pianifica gli interventi di marginamento inserendoli in un contesto strategico unitario di intervento e individuando, per il confinamento complessivo dell'intero sito di interesse nazionale, un sistema di quindici macroaree, definite "Macroisole";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e di gestione dei sedimenti inquinati presenti nei Canali industriali portuali, stipulato in data 7 aprile 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

<sup>1</sup> In seguito menzionato come Ministero dell'Ambiente.



VISTO l'art. 2 della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 sul danno ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo 2 (*Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi*);


VISTA la Legge n. 84/1994 relativa al riordino della legislazione in materia portuale che attribuisce alle Autorità Portuali la competenza alla redazione del Piano Regolatore Portuale;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata accertata una situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nel polo industriale di Porto Marghera e zone limitrofe del Comune di Venezia, in particolare nell'isola di Murano, funzionali allo sviluppo della stessa, sulla scorta delle seguenti valutazioni:

- nell'area sono o erano localizzate grandi imprese in difficoltà con alto numero di addetti in CIGS e notevole impatto sulle imprese dell'indotto;
- l'area si caratterizza come distretto fortemente specializzato nei settori del petrolchimico (chimica di base) e della cantieristica navale, in crisi per fattori esogeni legati all'andamento dei mercati internazionali;
- la crisi non ha effetti limitati al territorio di Venezia ma ha carattere multi regionale, ha impatto significativo sulla politica industriale nazionale, in considerazione della forte influenza sul tessuto economico e produttivo dell'area, già peraltro eleggibile agli interventi della Legge n. 181/1989, e non risolvibile in via ordinaria con gli strumenti di competenza regionale;
- nell'area sussistono i requisiti per la riqualificazione come area industriale di crisi complessa per la quale si richiede un'attività integrata e coordinata, con la confluenza di risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, da realizzarsi attraverso la stipulazione di un accordo di programma di reindustrializzazione dell'area, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 Luglio 2009, n. 99;

PRESO ATTO del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 30/31 gennaio 2012 che, nella versione condivisa e concertata con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ha confermato la funzione produttiva industriale di Porto Marghera definendo le destinazioni d'uso e le funzioni da sviluppare nei diversi ambiti territoriali del polo industriale;

CONSIDERATO che si sono svolti una serie di incontri tra i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente, della Regione del Veneto, del Comune di Venezia e dell'Autorità Portuale di Venezia, volti a definire un programma complessivo di interventi che si pone lo scopo di promuovere un procedimento integrato e coordinato di bonifica e di ripristino ambientale che favorisca il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica verso attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area;

  
2

CONSIDERATO che nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contemplato dall'art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera appare opportuno ed urgente delineare i procedimenti volti alla bonifica ed al ripristino del Sito di interesse Nazionale, quale premessa per gli interventi di reindustrializzazione che saranno adottati con l'anzidetto decreto interministeriale;

RITENUTO che le parti hanno concordato il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso una manovra articolata in più azioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI STIPULA IL PRESENTE  
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1  
(Obiettivo)

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del sito di Interesse Nazionale di Venezia -- Porto Marghera mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

Articolo 2  
(Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina le iniziative di bonifica, anche in vista della deindustrializzazione, garantendone l'efficacia e la tempestività e consentendo l'attività integrata e coordinata del Ministero dell'Ambiente, della Regione del Veneto, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati, favorendo la confluenza delle risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.
2. Il presente Accordo, inoltre, regola le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna Amministrazione firmataria, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale dei finanziamenti e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate.

Articolo 3  
(Programma complessivo degli interventi)

1. Nell'ambito del presente Accordo si provvede, d'intesa con gli enti e organismi locali competenti, alle seguenti azioni:
  - a) accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica e riqualificazione ambientale da attuarsi attraverso il rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa fissati dalla Legge n. 241/1990 (art. 1) e delle disposizioni contemplate negli articoli 14 e seguenti della medesima legge sulle conferenze dei servizi, allo scopo di dare certezza ai rapporti giuridici tra privati interessati e

- pubbliche amministrazioni competenti in materia di bonifiche, applicando in modo puntuale le disposizioni normative dettate nella Parte IV, Titolo V, dei D.Lgs. n. 152/2006, articoli 239-253, con riferimento anche alla predisposizione di Protocolli Operativi sito-specifici concordati tra le amministrazioni procedenti ed i privati operatori, anche per verificare le condizioni di fattibilità del progetto;
- b) agevolazioni di programmi di investimenti e sviluppo produttivo che consentano in via prioritaria il riuso dei siti produttivi e l'assorbimento dei lavoratori interessati da programmi di sostegno al reddito;
  - c) coordinamento degli strumenti urbanistici, ove necessari per il rilancio produttivo ed occupazionale dei siti;
  - d) attivazione di percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori.

Articolo 4  
(Organizzazione)


- 1. Il coordinamento dell'attuazione del presente Accordo è assicurato dal Ministero dell'Ambiente, sentiti la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia.
- 2. Per i progetti di bonifica compresi nel SIN di Venezia - Porto Marghera, alla Segreteria Tecnica costituita presso il Ministero dell'Ambiente - Direzione generale della tutela del territorio e della risorse idriche partecipa un rappresentante di ciascuno degli enti sottoscrittori, designati dagli enti stessi. Eventuali oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
- 3. La Regione del Veneto trasmetterà a tutte le Parti contraenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Accordo.

Articolo 5  
(Procedimento di bonifica e risanamento ambientale)

- 1. Si riconosce come prioritaria la necessità di accelerare il programma di bonifica dell'intera area compresa nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera. A tale proposito le Parti Contraenti si impegnano a realizzare ogni semplificazione possibile del procedimento di bonifica di cui alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, si individuano, tra gli altri aspetti, i seguenti punti quali prioritari per il miglioramento delle condizioni operative:

- a) approvazione nei termini di legge dei progetti di bonifica, con provvedimento unico di autorizzazione prevista dall'art. 242, comma 7, e art. 252, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/2006, applicando le previsioni della Legge n. 241/1990 sul funzionamento della Conferenza dei Servizi, richiedendo l'espressione in tale sede di tutti gli atti amministrativi di consenso necessari. A tale fine, alle conferenze dei servizi partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti amministrativi di consenso, richiesti dalla normativa vigente;

- b) ~~attuazione del disposto dell'art. 252, comma 7, che inserisce il procedimento finalizzato al rilascio dello screening o della VIA - qualora richiesti dalla legge - nel contesto dell'approvazione del progetto di bonifica. La valutazione conclusiva è~~





4





resa in sede di conferenza dei servizi da parte del Ministero dell'Ambiente o della Regione Veneto, a seconda della natura dei progetti e delle rispettive competenze, garantendo comunque la fase della pubblicità e della partecipazione del pubblico e degli enti pubblici interessati.

- c) messa in sicurezza delle sponde delle macroisole con criteri di omogeneità riferiti alla singola macroisola;
  - d) modalità di intervento di bonifica standardizzate in relazione alla tipologia di bersaglio, al livello d'inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora ed alla destinazione d'uso delle aree, che influisce sull'analisi di rischio dello specifico sito; tale standardizzazione tende a semplificare l'istruttoria e la decisione finale;
  - e) utilizzazione sistematica ed ottimizzata, nell'ambito del SIN, dell'infrastruttura strategica regionale Progetto Integrato Fusina per la depurazione delle acque di falda contaminate, delle acque di dilavamento inquinate, delle acque di prima e seconda pioggia, degli scarichi industriali e per il trattamento dei rifiuti liquidi anche provenienti dalla bonifica dei suoli, con l'impegno dei soggetti insediati, che usufruiscono del servizio, a corrispondere adeguata tariffa di gestione e trattamento, in osservanza di quanto previsto dall'emanando Regolamento regionale in materia;
  - f) valutazione del rischio sanitario basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.
2. Le conferenze dei servizi istruttorie e decisorie di cui agli articoli 242, 252 commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 152/2006, sono convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera dal Ministero dell'Ambiente, anche su proposta della Regione del Veneto. In sede di conferenza di servizi decisoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto esprimono il loro parere per l'approvazione dei progetti definitivi di bonifica, ai fini dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, all'esito delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria.
3. I Piani di Caratterizzazione delle aree oggetto del presente Accordo di Programma non necessitano di preventiva approvazione e devono essere redatti ed eseguiti con oneri a carico del proponente in conformità ad un apposito Protocollo che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi, su proposta di ISPRA, ARPAV e ISS, ad integrazione del "Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto di Marghera - rev. Gennaio 2008". Per le zone agricole, all'approvazione del Protocollo partecipa il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la definizione delle pertinenti Concentrazioni soglia di contaminazione. La validazione dei dati da parte di ARPAV deve avvenire in tempi certi predeterminati. Il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto definiscono - entro tre mesi dall'approvazione del presente Accordo di programma - le modalità in base alle quali sarà garantito riscontro immediato alle imprese in tema di caratterizzazioni e bonifiche, con una chiara definizione dei ruoli delle Amministrazioni locali e di ARPAV, con particolare riferimento alle modalità di verifica dei Piani di Caratterizzazione e validazione/verifica dei risultati analitici, nonché dei termini per gli adempimenti tecnici ed amministrativi.
4. Il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione del Veneto, sulla base dei risultati acquisiti a seguito delle indagini effettuate da ARPAV sulle "Zone Agricole" e dal Comune di Venezia sulle "Zone Residenziali/Commerciali",



5





procede eventualmente alla ripermetrazione del SIN ai sensi dell'art. 252, comma 3, con le forme di partecipazione contemplate nel medesimo comma.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del presente Accordo, in relazione al livello d'inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora e alla destinazione d'uso delle aree, entro 90 giorni dall'emanazione del Decreto Interministeriale di riconoscimento dell'area industriale di Porto Marghera come SIP il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione del Veneto, individua, secondo i criteri di cui all'art. 242, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e in collaborazione tecnica con i rappresentanti degli Enti locali, le modalità di intervento di bonifica e/o messa in sicurezza standardizzate, ivi compresa la messa in sicurezza permanente in sito, in ragione delle tipologie di interventi edificatori previsti sullo specifico sito (pavimentazioni, seminterrati, fondazioni, aree verdi, ecc), in puntuale e più precisa attuazione di quanto previsto dal Master Plan per la bonifica di Porto Marghera.
6. I progetti in fase istruttoria e quelli approvati in fase di progettazione esecutiva possono essere rimodulati entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di individuazione dei criteri di cui sopra. ARPAV esegue controlli in corso d'opera e a completamento degli interventi, con oneri a carico del proponente, allo scopo di consentire alla Provincia di Venezia di rilasciare le certificazioni di avvenuta bonifica, entro termini predeterminati.
7. La documentazione tecnica deve essere disponibile nei tempi e nei modi adeguati all'esercizio delle funzioni di ciascun componente la Conferenza dei Servizi. A tale scopo, presso la Regione del Veneto, Direzione Progetto Venezia, sarà realizzato un apposito sito telematico, dove le imprese dovranno far pervenire la documentazione di progetto in formato elettronico, non sostitutiva della documentazione cartacea. In ogni caso, copia integrale della documentazione deve essere fatta pervenire a tutte le amministrazioni competenti.
8. In riferimento al comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs n. 152/2006, si specifica che contestualmente alla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il soggetto responsabile o parte interessata proponente del progetto, dovrà presentare uno specifico cronoprogramma delle attività di bonifica. Tali attività dovranno iniziare entro 6 mesi dall'approvazione del Progetto di Bonifica, fatte salve le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale. Il Ministero dell'Ambiente, in fase di approvazione del progetto di bonifica, ha facoltà di:
  - richiedere tempistiche inferiori a sei mesi in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale;
  - consentire, su istanza debitamente motivata, la proroga, per non più di una volta e per una tempistica congrua, dell'inizio delle attività di bonifica, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, della dimensione degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi. Nella definizione dei tempi di proroga si terrà in considerazione che, nel caso degli enti pubblici, per gli affidamenti dei servizi di progettazione e di esecuzione degli interventi devono essere rispettati i dettami normativi previsti dal Codice degli Appalti.L'esecuzione degli interventi di bonifica così come approvati dalla conferenza di servizi, dovrà essere eseguita nei tempi stabiliti. Qualora le attività di bonifica non inizino nei tempi prestabiliti o non vengano condotte secondo le tempistiche previste dal



cronoprogramma approvato, senza valide e condivise motivazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del presente Accordo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs n. 152/2006.

9. Per quanto concerne la gestione, programmazione e pianificazione degli interventi di marginamento delle macroisole di Porto Marghera, le eventuali azioni di competenza regionale vanno coordinate con le competenze attribuite al MAV e all'Autorità Portuale di Venezia. Tenuto conto, inoltre, che solo il completamento di tutte le opere di marginamento, con le connesse infrastrutture fognarie, consentirà la necessaria continuità per una razionale ed efficiente gestione del sistema di drenaggio, intercettazione e successivo recapito delle acque reflue previste in arrivo all'impianto Regionale PIF, la Regione del Veneto provvederà a realizzare alcuni tratti di marginamento finalizzati a "chiudere" le due macroisole "Nuovo Petrolchimico" e "Fusina". Al finanziamento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere provvederà il Ministero dell'Ambiente mediante l'impiego delle economie maturate nella realizzazione di interventi di disinquinamento già finanziati con deliberazioni CIPE destinati alla salvaguardia della Laguna di Venezia dalla Legge Speciale per Venezia, ovvero mediante l'impiego di altri fondi disponibili. Il Ministero dell'Ambiente si impegna, tenendo conto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 aprile 2006, a trasferire alla Regione del Veneto le somme necessarie al completamento delle opere di conterminazione sopra richiamate, derivanti dalle transazioni sottoscritte o da sottoscrivere in tema di danno ambientale nel SIN di Porto Marghera, nonché da eventuali azioni giudiziarie aventi il medesimo oggetto. Parallelamente, la Regione del Veneto procederà con il completamento della realizzazione ed attivazione del Progetto Integrato Fusina.
10. La messa in sicurezza delle sponde delle macroisole deve procedere con criteri di omogeneità riferiti alla singola macroisola. Le Aziende devono impegnarsi a contribuire ai costi di realizzazione del marginamento in corso di esecuzione o non ancora realizzato, ai costi di realizzazione delle opere di drenaggio ed ai costi di gestione e di trattamento delle acque di falda drenate. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 13, le aree di proprietà pubblica o in esclusivo uso pubblico, ed aree di culto. Sono escluse dall'esenzione le aree in cui siano state o siano esercitate attività potenzialmente inquinanti. In ogni caso i soggetti summenzionati sono tenuti a partecipare ai costi di gestione e trattamento delle acque di falda drenate a tergo dei marginamenti, mediante corresponsione della tariffa prevista.
11. Le Aziende presenti nel SIN, con atto separato di adesione al presente Accordo, si impegnano a corrispondere, al Concessionario Regionale SIFA S.c.p.a., le tariffe specifiche per il conferimento e trattamento delle acque reflue (acque meteoriche, acque di falda, scarichi industriali) agli impianti del PIF, inerenti le aree di competenza.
12. Allo scopo di incentivare la bonifica delle aree comprese nel bacino scolante in Laguna, comprensivo del Sito di interesse nazionale di Porto Marghera, la Regione del Veneto costituirà un apposito fondo di rotazione, in favore delle piccole e medie imprese, disciplinato con norma regionale, avvalendosi di somme messe a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia.
13. Ogni sito, a meno che non sia stato bonificato entro i limiti tabellari in funzione della destinazione d'uso o risulti entro tali limiti dopo la caratterizzazione, deve essere identificato negli strumenti urbanistici con i limiti imposti dagli interventi individuati ed



7



effettivamente realizzati. A tal fine sarà rilasciata una certificazione relativa alle situazioni susseguenti alle analisi di rischio e alla messa in sicurezza, da integrare negli opportuni strumenti urbanistici, anche ai sensi del disposto dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006. Resta fermo quanto già stabilito dall'art. 251 del D.Lgs n. 152/2006.

14. Fatti salvi i casi in cui trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, i criteri per l'utilizzo dei suoli, qualora la falda sia inquinata, già previsti dal Master Plan, vengono di seguito elencati e integrati:

- a) deve essere eseguita la messa in sicurezza dell'area, sulla base dell'effettivo rischio di esposizione misurato, con bersaglio principale il recettore umano;
- b) l'impresa deve aver aderito al sistema pubblico di bonifica della falda;
- c) l'intervento edificatorio non deve interferire con il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza dei suoli e della falda (permanente o operativa) e nell'area di intervento edificatorio non deve esserci rischio per il recettore umano. Nelle aree nelle quali sono in corso interventi di bonifica possono coesistere le legittime attività d'uso, previa attestazione della insussistenza di rischi da parte di ARPAV;
- d) il progetto di bonifica deve essere stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria.

15. Qualora, all'interno di un sito, a seguito della caratterizzazione effettuata, vengano individuate porzioni di area definite come "non contaminate" per tutte le matrici ambientali interessate, le stesse sono immediatamente restituite agli usi legittimi senza alcuna prescrizione, fermo restando l'obbligo di bonifica per la porzione di sito "contaminata" ed a condizione che gli interventi previsti non interferiscano con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e le bonifiche da effettuare o in corso. L'area "contaminata" dovrà essere individuata in apposita cartografia e adeguatamente georeferenziata. La sua ubicazione dovrà essere comunicata al Comune di Venezia per la segnalazione nel certificato di destinazione urbanistica. Per tale area dovrà essere presentato il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza. In considerazione dello stato di crisi industriale dell'area di Porto Marghera, è necessario eliminare o ridurre al minimo i costi non strettamente necessari per l'esecuzione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza. Nel presente Accordo di Programma, o in atto aggiuntivo successivo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 8, saranno definiti i criteri di calcolo della somma da garantire (garanzia finanziaria), tra la misura minima e quella massima stabilite dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso di bonifiche eseguite da enti pubblici, che, per il Principio della Contabilità finanziaria forniscono già garanzie in relazione all'esecuzione e al completamento dei propri interventi, l'importo della fidejussione sarà fissato nella misura minima.

16. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) devono essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati.

17. Qualora le indagini già eseguite nell'area SIN per le acque di falda e convalidate da ARPAV siano tali da fornire un quadro esaustivo della qualità di tali acque, in considerazione del fatto che la bonifica viene attuata attraverso il sistema PIF, previo eventuale pretrattamento, non si ritiene necessario proseguire nella caratterizzazione di tale matrice ambientale per le imprese che aderiscono al sistema pubblico. Il Ministero dell'Ambiente attesta la sussistenza della predetta condizione entro 30 giorni dalla richiesta


formulata dal Comune di Venezia con la quale viene trasmessa la documentazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto V, del presente accordo. Trascorso il suddetto termine la predetta condizione si considera accertata.

18. Tutti i soggetti dovranno impegnarsi alla bonifica delle acque di falda presenti nel sottosuolo di spettanza, conferendo le stesse al sistema di drenaggio del marginamento dei canali industriali al sistema PIF, corrispondendo il relativo costo di allacciamento, gestione e trattamento, per mezzo di una tariffa come definita nel regolamento che sarà predisposto dalla Regione del Veneto.
19. Le imprese dell'area industriale che hanno realizzato - o prevedono di realizzare - un trattamento *in loco* (TAF), dovranno comunque provvedere al conferimento delle acque reflue all'impianto regionale PIF ed al pagamento della relativa tariffa, anche in adempimento a quanto previsto dall'Accordo di Programma per la Chimica del 21.10.1998, approvato con D.P.C.M. del 12.02.1999 e dall'Atto Integrativo all'Accordo di programma per la chimica del 15.12.2000, approvato con D.P.C.M. del 15.11.2001. Tali impianti individuali potranno continuare a svolgere la funzione di impianti di pretrattamento, per adeguare gli scarichi da allacciare alle capacità ed esigenze depurative del sistema PIF. La tariffa dovrà essere raggugliata ai valori di concentrazione di inquinanti dei reflui da conferire, in conformità al Regolamento che sarà predisposto dalla Regione del Veneto.
20. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a volturare i Decreti di approvazione dei progetti di bonifica entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del soggetto subentrante, sottoscritta anche dal soggetto cedente. L'istanza potrà essere formulata anche in forma di autocertificazione sulle circostanze di fatto della cessione.
21. Le attività sperimentali di bonifica di siti contaminati, anche finalizzate alla taratura di processi, sono solo comunicate con congruo anticipo a tutti i componenti la Conferenza di Servizi. ISPRA e ARPAV effettueranno i controlli ritenuti necessari, anche al fine della validazione dell'efficacia delle sperimentazioni attuate.

#### Articolo 6

#### (Destinazioni d'uso)

1. La Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia, in collaborazione con l'ARPAV e sentiti l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera e le Organizzazioni imprenditoriali, provvedono alla mappatura delle aree libere e di quelle interessate da attività aventi un certo grado di incompatibilità, individuando un disegno complessivo per le destinazioni delle aree - in modo da poter sviluppare progetti in aree da riconvertire o di cui attualmente non si conosce la disponibilità o la fruibilità - e per la localizzazione dei sottoservizi, ipotizzando anche lo spostamento di alcune aziende per la loro concentrazione in aree omogenee, sia ai fini della compatibilità che della sicurezza.
2. La Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia adottano procedure di valutazione e di coerenza dei progetti, anche tenendo conto delle destinazioni d'uso di aree contigue, in considerazione delle prospettive future.





3. I progetti da ritenersi strategici a livello nazionale e presentati per una valutazione in sede locale, sono valutati applicando i meccanismi di funzionamento della Conferenza dei Servizi, secondo le previsioni della Legge n. 241/1990.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 5 "Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano Regolatore Portuale" della Legge n. 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale.

Art. 7  
(Titoli abilitativi edilizi)

1. Il permesso per costruire viene rilasciato dal Comune di Venezia, in conformità alle disposizioni che seguono.

2. La procedura inerente l'esercizio dello *ius edificandi* nelle aree industriali ricomprese nel S.I.N. di "Venezia - Porto Marghera" è così definita:  
Il soggetto proponente avente titolo presenta al Comune di Venezia la seguente documentazione:

- a) la richiesta atta al rilascio del titolo edilizio e il progetto relativo all'opera da realizzare, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti;
- b) le risultanze della caratterizzazione effettuata, con le modalità definite dal presente Accordo di programma, ai fini della verifica della conformità del sedime di intervento edilizio ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, condotta, anche per relativi stralci operativi, in conformità ai piani di caratterizzazione approvati. Nelle sole macroaree verdi/residenziali oggetto di caratterizzazione da parte pubblica e nelle more della definizione degli obiettivi di bonifica dei suoli delle medesime, il soggetto proponente presenta gli esiti di adeguata indagine finalizzata alla verifica della conformità del sedime di intervento edilizio ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tab. 1, colonna A, condotta secondo le modalità previste dal "Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera - rev. Gennaio 2008". Per le aree a destinazione agricola, vedi art. 5, comma 3;
- c) nelle aree industriali ricomprese nel S.I.N. di Venezia/Porto Marghera, la procedura prevista dovrà essere messa a coerenza con i contenuti della Variante parziale alla normativa del PRG (ai sensi dell'art. 50, comma 4°, lett. l della L.R. n. 61/1985) relativa all'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera (adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 145 del 21.12.2011). In virtù di tale Variante la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici è svincolata dalla procedura di bonifica dei siti, fermo restando l'obbligo della bonifica del sito interessato dal Piano, da attuare ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo rilasciato;
- d) nei casi di contaminazione dei suoli, il decreto direttoriale che approva il progetto di bonifica o accerta la messa in sicurezza dei suoli;
- e) le informazioni sulla qualità delle acque di falda, anche utilizzando dati esistenti, in possesso della pubblica amministrazione;
- f) nei casi di contaminazione delle acque di falda, la presentazione del progetto di bonifica delle acque di falda basato sulla dichiarazione di adesione al sistema tariffario "PIF";





- g) la dichiarazione che l'opera non costituisce impedimento e/o ostacolo alla messa in sicurezza d'emergenza e/o alla bonifica della falda.
3. Il Comune di Venezia procede alla verifica di conformità degli interventi presentati e rilascia le relative autorizzazioni, dandone periodica comunicazione alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera.
  4. Per gli interventi previsti in aree di proprietà privata all'interno dell'Ambito Portuale, il Comune di Venezia rilascia le relative autorizzazioni previa acquisizione del parere vincolante dell'Autorità Portuale di Venezia.
  5. Nei casi di accertato superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, lo stesso Comune provvede, secondo le modalità procedurali previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", alla sospensiva/diniogo dell'istanza edilizia presentata ed alla contestuale comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
  6. Sono fatte salve le norme vigenti per le aree appartenenti al Demanio Marittimo e dello Stato.

#### Articolo 8

*(Riconversione economico-produttiva)*

1. Si riconosce la piena ed effettiva validità ed efficacia degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma della chimica di Porto Marghera di cui al DPCM del 12 febbraio 1999 e del relativo Atto Integrativo, siglato il 15 dicembre 2000, del Protocollo d'Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006 e del Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto Marghera, sottoscritto il 30 ottobre 2007, e dell'insieme del programma di sviluppo ipotizzato dal Progetto Strategico Speciale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2358 dell'8 agosto 2008, come aggiornato con riferimento al programma complessivo degli interventi allegato al presente Accordo di programma.
2. Per la definizione delle nuove progettualità, a partire dalla verifica dell'attualità di quelle già evidenziate dal PSS, e allo scopo di stabilire una tempistica certa per la realizzazione degli investimenti, si individua nelle schede di cui all'allegato, confermate con l'adesione al presente Accordo delle aziende interessate, un primo nucleo delle idee-progetto che fanno parte del programma complessivo degli interventi.
3. La formalizzazione delle progettualità con l'adesione al programma complessivo degli interventi, allegato A) al presente Accordo di programma, secondo anche quanto stabilito al comma 7, costituisce criterio discriminante per il vincolo di destinazione d'uso delle aree su cui insistono per le finalità di cui ai progetti stessi. L'eventuale cambio di destinazione d'uso per investimenti di natura diversa è subordinato al mancato avvio della realizzazione degli interventi originariamente previsti da detto Programma complessivo d'intervento o dagli accordi di programma di cui al successivo comma 8, nei tempi dati dalle autorizzazioni necessarie.






4. Si conviene che le aree strategiche sulle quali sviluppare l'integrazione dell'azione delle parti aderenti al presente Accordo, favorendo in tal senso i progetti d'investimento, riguardano i settori della chimica sostenibile, dell'energia, dell'industria, della logistica, della portualità, della nautica, della cantieristica e dell'innovazione/ricerca.
5. In relazione ad alcuni investimenti avviati da parte pubblica, alcune aree di Porto Marghera possono essere considerate quali Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, per il funzionamento delle quali sarà prevista dalla Regione del Veneto apposita modalità di gestione.
6. Il Vetro e le attività produttive di Murano rappresentano un valore storico e artistico fondamentale, di cui si chiederà il riconoscimento all'UNESCO. Per questo si rende necessaria una concertazione territoriale, che definisca in tempi rapidi tutte le modalità per strutturare un abbattimento dei costi, la salvaguardia del marchio, istituendo forme rigide di controllo per evitare soluzioni speculative, come quella del cambio di destinazione d'uso di aree a vocazione industriale e mettendo a disposizione degli investitori anche l'isola di San Mattia.
7. L'adesione formale al programma complessivo d'intervento di cui al presente Accordo è aperta e la registrazione della volontà delle parti sarà curata dalla Regione del Veneto, attraverso la repertoriazione degli atti.
8. A seguito dell'approvazione del presente Accordo di Programma il Presidente della Giunta Regionale può promuovere, secondo le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2943 del 14 dicembre 2010 la conclusione di specifici accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, e le Amministrazioni deputate attueranno le verifiche di compatibilità delle azioni proposte nel più breve tempo possibile.

#### Articolo 9

##### *(Semplificazione amministrativa)*

1. L'accordo delle Parti contraenti, conseguito in sede di conferenza dei servizi decisoria, reso esecutivo con decreto del Ministro per l'Ambiente, d'intesa con la Regione del Veneto, costituisce il presupposto per l'approvazione dei progetti di bonifica. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, e comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
2. A tal fine, i soggetti interessati alla presentazione di progetti di bonifica dei siti contaminati devono allegare l'elenco delle autorizzazioni e di tutti gli altri atti amministrativi di consenso necessari per la realizzazione degli interventi contemplati nel progetto. Di conseguenza, il progetto deve essere redatto nella forma più completa possibile, in modo da consentire alle amministrazioni competenti di pronunciarsi in conferenza dei servizi in ordine alla fattibilità delle opere. I soggetti interessati possono richiedere all'autorità procedente la convocazione di una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, per ottenere da parte delle amministrazioni competenti indicazioni in ordine alle esigenze pubbliche da soddisfare.



3. Le conferenze di servizi sono indette ai sensi dell' articolo 252 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'esame e l'approvazione dei progetti di bonifica; si svolgono con le modalità procedurali e con gli effetti contemplati dall'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'Accordo di Programma. Nelle conferenze dei servizi in funzione istruttoria è ammessa la presenza dei soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui all'articolo 1, nonché degli enti interessati alla realizzazione del programma. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi.
4. All'esito delle conferenze di servizi per la bonifica dei siti, previa conferenza dei servizi decisoria, con decreto del Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, si autorizzano rispettivamente la bonifica e la eventuale messa in sicurezza, nonché la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti. La decisione conclusiva include la valutazione di impatto ambientale, ai sensi del disposto dell'art. 252, comma 7, e l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ove previste dalla vigente normativa. Restano fermi i procedimenti istruttori contemplati dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Il Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, approva il regolamento per il funzionamento delle Conferenze di Servizi di cui al precedente articolo 5.

#### Articolo 10



##### *(Programmazione finanziaria degli interventi)*

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 5, comma 9, si provvederà, per un importo totale di € 10.649.238,10, di cui € 440.939,75 già trasferiti alla Regione Veneto, con le risorse del Ministero dell'Ambiente di cui alla Legge n. 135/1997 (Delibera CIPE 29.8.1997) e dalla Legge n. 341/1995 (Delibera CIPE 23.4.1997) attualmente in perenzione.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite con decreti del Ministero dell'Ambiente alla Regione del Veneto successivamente e condizionatamente alla loro reinscrizione in bilancio.

#### Art. 11

##### *(Misure per garantire tempestività, efficienza ed efficacia degli interventi previsti nell'Accordo di Programma)*

1. I termini fissati dalla legge per la conclusione dei procedimenti di bonifica nell'area di Porto Marghera possono essere derogati soltanto per straordinarie esigenze dell'istruttoria.
2. I soggetti privati che non rispettano il cronoprogramma approvato dall'autorità per l'esecuzione degli interventi di bonifica possono essere sanzionati con misure economiche (sospensione o revoca dei finanziamenti pubblici) e con l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari ai sensi dell'art. 250, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006.



3. Restano ferme le transazioni stipulate in esecuzione dell'Accordo di programma del 07.04.2006 ed i connessi obblighi finanziari ed operativi assunti dai soggetti sottoscrittori.


Art. 12

*(Disposizioni finali e transitorie)*


1. La durata del presente Accordo è fissata in anni 10 dalla data di registrazione da parte degli Organi di Controllo.
2. Potrà essere prorogato per la durata che sarà stabilita da tutte le Parti contraenti.
3. Restano ferme le transazioni già stipulate ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi di confinamento tramite marginamento delle sponde ecc., nel perimetro del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati, firmato il 7 aprile 2006.

Venezia, 16 aprile 2012


Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Corrado Clini




Il Magistrato alle Acque di Venezia  
Ministero delle Infrastrutture  
Ciriaco D'Alessio




Il Presidente della Regione del Veneto  
Luca Zaia




Il Presidente della Provincia di Venezia  
Francesca Zaccariotto



Il Sindaco del Comune di Venezia  
Giorgio Orsoni



Il Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia  
Paolo Costa







TAVOLO PERMANENTE PER PORTO MARGHERA  
ELENCO PROGETTUALITÀ RACCOLTE AL 30.03.2012

PROGETTI SETTORE PRIVATO

IMPRESA - PROGETTO	EURO	DESCRIZIONE	CANTIERABILITÀ
Arkema Modifiche impiantistiche	20.000.000,00	Il Progetto riguarda: - Stoccaggio Ammoniaca - Impianto cogenerazione - Revamping impianti - Miglioramento sicurezza e ambiente	Immediata Completamento entro 2 anni
Berengo S.p.A. - Breda	15.000.000,00	Realizzazione di una unità produttiva per la costruzione di componenti e/o impiantistica anche modulare per il settore oil & gas	Immediata a fronte di disponibilità terreni
Carlo Moretti Interventi ambiente/sicurezza	200.000,00		2011
Carbofer Tecnologie S.p.A. Sito per stoccaggio, lavorazione, vagliatura, ricatca delle merci.	7.000.000,00	Acquisto area per investimenti sia logistici che industriali (impianto di essiccazione, vagli e frantoi)	Inizio al reperimento area
Centro Stampa Veneto Nuovo impianto stampa	15.000.000,00		autunno 2011


*[Handwritten signatures and a circled number '1' are present at the bottom of the page.]*

Consorzio Marghera Nuova HAIBS - High Adriatic Integrated Biorefinery System	135.000.000,00	Creazione di un Polo della Chimica Verde, attraverso la realizzazione di facility logistiche, impianti produttivi e al costituzione di un Parco di Ricerca e Servizi della Chimica Verde.	60 mesi da inizio cantiere
Consorzio sviluppo Waterfront di Venezia Venezia Lifestyle Center	30.000.000,00	Recupero e ristrutturazione funzionale con creazione di spazi commerciali, uffici, spazi di relazione con la creazione di un polo di attrazione.	In corso
Distretto della Cantieristica Nautica Veneziana Cittadella della Nautica	20.000.000,00	Realizzazione di un insediamento produttivo integrato in gronda lagunare con attività di produzione, manutenzione, subfornitura e vendita di imbarcazioni.	Inizio al reperimento area
Enel Marginamento banchine Fusina e Marghera	50.000.000,00	Retromarginamento delle banchine di Fusina e Marghera secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale	
Enel Eliminazione olio combustibile denso (OCD) dalla centrale di Fusina	1.500.000,00	Demolizione serbatoi di stoccaggio, tubazioni, apparecchiature e accessori di servizio.	Avvio nel 2011
Galvanomec Impianto zincatura a telaio	80.000,00		In corso

Grandi Molini Italiani S.p.A. Impianto di pulitura fine delle granaglie	2.500.000,00	Impianto di pulitura fine delle granaglie a monte del processo di trasformazione (con riduzione emissioni e miglioramento efficienza del processo)	Entro giugno 2012
Grandi Molini Italiani S.p.A. Impianto di miscelazione farine	2.500.000,00	Nuova linea di produzione di farine speciali di alta qualità per alimentazione umana.	Entro giugno 2012
Oleificio medio Piave -Impianto estrazione olio vegetale -Raffineria biodiesel -Produzione elettricità e vapore -Stoccaggi e sbarco -bonifiche	116.300.000,00	Realizzazione di Porto Marghera di: - un impianto di estrazione di olio vegetale dai semi oleosi di soia, girasole e colza (ad uso alimentare o a scopo energetico); - impianto di raffinazione e transesterificazione; - Impianto produzione vapore ed energia elettrica; - Impianto stoccaggio e movimentazione; - bonifiche e messa in sicurezza dei terreni	Progettazione avanzata
Pierre Cardin Palais Lumiere	1.473.000.000,00	Complesso polifunzionale con creazione di un edificio di notevole altezza e originalità architettonica (con vari utilizzi: residenze, alberghi, ristoranti attività direzionali, poli di ricerca applicata).	Avviate procedure amministrative

*Julius 3*





Pilkington Italia Ricostruzione e ammodernamento forno float	30.000.000,00	Ricostruzione a freddo di tutte le strutture refrattarie del forno di fusione del vetro, con adeguamento impiantistico delle aree di preparazione materie prime e di formatura del vetro. Miglioramento in termini di consumi energetici, efficienza generale, flessibilità produttiva.	Realizzazione entro 2017
Pilkington Italia Recupero area dismessa	5.000.000,00	Recupero ambientale di area industriale dismessa che ospitava gli impianti di distillazione del carbone appartenenti alla Società Italiana Coke (oltre 20.000 m2)	Maggio 2011
Polimeri Europa Miglioramento sistema torce	15.000.000,00	Realizzazione di una torcia smokeless a terra per ridurre /annullare il fenomeno visivo e sonoro.	2013 Completamento 2016
Polimeri Europa Ottimizzazione reciperi C2-C3 fase gas	2.500.000,00		2010
Polimeri Europa Riduzione I.E. cracking II step	6.000.000,00		2013 Completamento 2016
Polimeri Europa Sbottigliamento C-105	6.700.000,00		2009
Polimeri Europa Adeguamento attrezzature banchine liquidi	3.900.000,00		2006
Polimeri Europa Nuovo serbatoio criogenico etilene	17.000.000,00	Costruzione serbatoio criogenico per lo stoccaggio di Etilene adeguando le capacità attuali	2013 Completamento 2016


*duks*

*[Signature]*

*[Signature]*

Porta di Venezia Venice Waterfront Arena	260.000.000,00	Realizzazione di un'Arena-Palazzetto dello Sporto, attrezzata per spettacoli, concerti, eventi musicali e un'area di sviluppo del parco di San Giuliano con strutture espositive, ricettive, residenziali e ad uso direzionale.	Da definire
Sapio Revamping torri evaporative - 2° step	1.500.000,00		2012
Sapio Modifica percorso fluidodotto per attraversamento Canale Nord	1.500.000,00		2011
Sapio Modifica percorso fluidodotto per attraversamento Canale Ovest	1.500.000,00		2012
Sapio Revamping impiantistico impianto AL6 ed automazione liquefatore azoto	1.300.000,00		2011
Sapio Bonifica dei terreni con misure di sicurezza ai sensi del DM 471/99	900.000,00		2011
STE s.r.l. Servizi Tecnologici per l'Ecologia Acquisto area e sistemazione capannoni	1.000.000,00	Acquisizione area per ritirare in un unico sito il magazzino materiali, la rimessa mezzi e l'officina ed eventualmente gli uffici.	Immediata a fronte di disponibilità terreni
Superjet International FAL-Linea assemblaggio finale	21.000.000,00		Da definire
Superjet International Completion	9.000.000,00		Da definire







Superjet International Hangar D	800.000,00		Ottobre 2011
Syndial Decommissioning celle a mercurio	9.500.000,00		2009 In corso
Syndial Bonifica suoli e falda	137.300.000,00		2008 In corso
Syndial Demolizione impianti inattivi	39.000.000,00		2009 In corso
Syndial Razionalizzazione impianti	15.600.000,00		Ottobre 2011
Transped -Banchine e impianti su piazzale -Ristrutturazione 32 ha vecchio Petrochimico per attività di trasformazione retroportuali	7.000.000,00 140.000.000,00		Completamento entro 3-5 anni
Triera Power Impianto cogenerazione	49.000.000,00	Creazione impianto di co-generazione a fonte rinnovabile ex D.Lgs. 387/03 con utilizzo prevalente dell'energia per autoconsumo.	Entro 6 mesi
Venezia Technologie Investimenti strutture multipurpose e attrezzatura diagnostica	600.000,00		Gennaio 2012
Venezia Technologie Impianto fotovoltaico	250.000,00	Realizzazione di un impianto fotovoltaico, mediante l'applicazione di pannelli in silicio policristallino su tetti a falda di stabili della società.	2013

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Venezia Tecnologie Centro materiali strutturali e corrosione	320.000,00	Sviluppo dell'esistente Centro Materiali Strutturali e Corrosione sia in termini di dotazione che di formazione.	gennaio 2012
Venezia Tecnologie Pontile	25.000,00	Costruzione di un pontile per l'ormeggio di natanti sulla sponda del canale industriale Brentella	secondo semestre 2013
Veneto Nanotech Stoccaggio idrogeno Sensori per idrogeno	1.370.000,00 1.000.000,00	- Ricerche sullo stoccaggio in bombola e stoccaggio per adsorbimento; - Prove di validità della sensoristica	da definire da definire

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROGETTI SETTORE PUBBLICO

ENTE - PROGETTO	EURO	DESCRIZIONE	CANTIERABILITÀ
Autorità Portuale Interventi infrastrutturali	156.000.000,00		Parte in progettazione, parte in esecuzione
Autorità Portuale Escavo canali industriali di Porto Marghera	108.500.000,00		In fase di realizzazione
Autorità Portuale Rettifica Molo Salt	38.000.000,00		In fase di realizzazione
Autorità Portuale Parco Ferroviario	9.000.000,00		In corso di ultimazione
Autorità Portuale/Comune di Venezia/Isola Adeguamento viabilità via dell'Elettricità	5.000.000,00	Adeguamento della sezione viabile e potenziamento via dell'elettricità, dal collegamento con la SR11 all'innesto del ponte stralciato sul Canale Industriale Ovesi, allo scopo di separare il traffico di transito da quello locale di Malcontenta e Marghera e garantire adeguata accessibilità all'area Industriale.	In fase di progettazione
Autorità Portuale Ripristino banchina e dragaggio Canale Malamocco	20.000.000,00		Attività collegata al progetto dell'Oleificio Piave - In fase di progettazione
Autorità Portuale Interventi vari volti al potenziamento del sistema ferroviario	112.000.000,00		Parte in progettazione, parte in esecuzione

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p>Autorità Portuale Terminal Autostrade del Mare</p>	<p>244.750.000,00</p>	<p>In fase di realizzazione</p>
<p>Autorità portuale - Terminal containers/ - Terminal general cargo - Terminal d'altura</p>	<p>360.000.000,00</p>	<p>a) In corso bonifica</p>
<p>Comune di Venezia-Ater</p>	<p>1.350.000.000,00</p>	<p>b) In progettazione</p>
<p>Riqualificazione area "Vaschette"-Porta Sud" di Venezia</p>	<p>152.500.000,00</p>	<p>In corso di realizzazione (in attesa variante urbanistica)</p>
<p>Regione Veneto Progetto Integrato Fusina -- Project Financing Impianto di depurazione e opere infrastrutturali</p>	<p>194.272.520,00</p>	<p>In corso di ultimazione</p>
<p>Regione Veneto Progetto Integrato Fusina -- Project Financing Opere connesse all'attuazione dell'Accordo di Programma Moranzani</p>	<p>119.170.000,00</p>	<p>In corso di realizzazione</p>
<p>Regione Veneto Progetto Integrato Fusina -- Project Financing Acquisizione piattaforma ambientale, revamping inceneritore e produzione di acqua demineralizzata Sistema integrato di Supervisione, Gestione e Controllo (SISCO)</p>	<p>30.324.000,00  2.500.000,00</p>	<p>In fase di progettazione</p>

*[Handwritten signature]*

9

<p>VEGA Parco Scientifico Tecnologico Riqualificazione e risanamento area ex-Agip (VEGA 2) -</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>La bonifica è finalizzata alla realizzazione di ulteriori edificazioni destinate allo sviluppo del Parco Scientifico Tecnologico e alla creazione di incubatori di imprese:</p>	<p>In fase conclusiva l'attività di caratterizzazione dell'area</p>
<p>VEGA Parco Scientifico Tecnologico VPC - VEGA Productivity Center</p>	<p>500.000,00</p>	<p>Laboratorio di ricerca IT a supporto delle competitività delle imprese venete.</p>	<p>Completata progettazione</p>
<p>Università Ca' Foscari Venezia Progetto VESIC-Venice Strategic Innovation Center</p>	<p>1.374.629,64</p> <p>Di cui: 962.240,75 Costi di struttura; 412.388,89 Costi del Personale</p>		<p>Nel 2010 - definizione del Piano di Spesa Pluriennale. Nel 2011: attività di start-up e organizzazione del progetto con la progressiva presa di possesso delle sedi dedicate presso Via Torino a Mestre. Acquisito il finanziamento, si prevede che il progetto avvii i suoi tre programmi d'azione nel 2012.</p>
<p>Commissario Delegato Per l'emergenza ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia Interventi ADP Moranzani e successivo atto integrativo</p>	<p>60.000.000,00</p>		<p>Parte in progettazione, parte in esecuzione.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*